Codice A2006A

D.D. 12 dicembre 2019, n. 713

Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura monografia a tema scientifico. Affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 s.m.i. tramite MEPA alla ditta Hoepli S.p.A. di Milano. CIG ZAE2ACD574. Spesa di Euro 129,11, Iva esente. Capitolo 111050/2019.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e tramite MEPA, alla ditta Hoepli S.p.A. (C.F. e P. IVA 00722360153, cod. benef. 358002), via Hoepli, 5 - Milano, la fornitura della monografia Flora d'Italia volume IV per la Biblioteca e la Sezione Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali, per l'importo di Euro 129,11, IVA esente, comprensivo dello sconto del 2% praticato in sostituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG ZAE2ACD574).

Di procedere alla stipulazione del contratto secondo lo schema predisposto dal MEPA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di impegnare la somma di Euro 129,11, IVA esente, sul capitolo 111050 missione 05, programma 2 del bilancio per l'anno finanziario 2019.

Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: Conto finanz. [U.1.03.01.01.002]

- * Transazione Unione Eur. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea)
- * Ricorrente: 4 (non ricorrente)
- * Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione)

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite dal Contratto e a seguito di presentazione di fattura vistata per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 22 del D. Lgs 97/2016, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Hoepli S.p.A. (C.F. e P. IVA 00722360153), via Hoepli, 5 - Milano

Dirigente Responsabile: Marisa Long

Importo: €129,11, IVA esente

Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e tramite MEPA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Settore Marisa Long

EG

Allegato



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Settore Museo Regionale di Scienze Naturali marisa.long@regione.piemonte.it

Condizioni particolari di fornitura Monografia a tema scientifico Flora d'Italia volume IV Codice identificativo di gara (CIG): ZAE2ACD574

Con determinazione n. xxx del xxx è stata affidata la fornitura della monografia in oggetto, per l'importo di Euro 129,11 IVA esente al netto dello sconto 2% per esonero cauzione ai sensi art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le prestazioni dovranno essere eseguite entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di disponibilità sul mercato della monografia.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data sopra indicata sarà applicata una penale pari all'uno per mille, ferma l'applicazione dell'art. 1382 codice civile.

Qualora risulti in corso del contratto la non sussistenza di alcuni requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si procederà alla risoluzione del contratto. In tal caso il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base delle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra esposte sarà applicata una penale del 10% del valore contrattuale.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36 - 10123 Torino, Tel. 011 4323401, e-mail marisa.long@regione.piemonte.it, Responsabile del procedimento: Marisa Long.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento fattura. La fattura in formato elettronico dovrà pervenire a: Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport/Settore Museo Regionale di Scienze Naturali (codice univoco YVDPFP), Via Giolitti 36 - 10123 Torino (P.IVA 02843860012 - C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice Iban), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG ZAE2ACD574.

Il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Settore Museo Regionale di Scienze Naturali marisa.long@regione.piemonte.it

(DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia".
- 2) La ditta affidataria deve comunicare alla Settore Museo Regionale di Scienze Naturali gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 3) Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali non esegue alcun pagamento alla ditta affidataria in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
- 4) Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE:

- Durante l'esecuzione del contratto saranno rispettate le informazioni fornite, ai sensi del suddetto Regolamento, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai doicumenti ed alle informazioni;
- 2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato:



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Settore Museo Regionale di Scienze Naturali marisa.long@regione.piemonte.it

- a) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del servizio e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per le finalità del rapporto contrattuale;
- b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, cui si rinvia;
- d) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte 2019-2021, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte 2019-2021, il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità allegato, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tale patto darà luogo alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014).

Il prestatore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Marisa Long





PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo l Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
- 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2 Efficacia del Patto

- 1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
- 2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
- 3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
- 4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3 Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui sì avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- 2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) forniture di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
- 3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4 Obblighi della Regione Piemonte

- 1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
- 2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5 Violozione del Patto

- 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- 2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

II/La Sottoscritto/a										
Vato/a a			²rov	il <u></u>						
Kesidente a		Prov	Via							
lod. Fisc										
n qualità di legale rappres	entante della:									
Denominazione										
ede legale in	그리트 (이번 하나 이번 되는 아이들이)									
od. Fisc.		•	_Part, IV/	\						
		DICE	HARA	V						
che, come stabilito da mafie, nonché delega postale sotto riportato	al Governo in	ı materia di	normativ	a antim	afia", il	conte) corre	ente	: bar	ncari
									1000000	
BAN										
	АВІ	CAB		Numero c	onto					
BAN See CINEUR CIN Che la persona o le per			su tale con							
iese CINEUR CIN		ad operare	I		e		Codi	ice l	Fisca	ile
che la persona o le per	sone delegate	ad operare	I	nto sono Resident	e		Codi	(ce)	Fisca	ile
che la persona o le per	sone delegate	ad operare	I	nto sono Resident	e		Codi	ice I	Fisca	ile
che la persona o le per	sone delegate Luogo e da	ad operare	I	nto sono Resident	e		Codi	(ce)	Fisca	ale
che la persona o le per Cognome e Nome	Sone delegate Luogo e da	ad operare ta di nascit	I	nto sono Resident	e		Codi	ice I	Fisca	hle
che la persona o le per Cognome e Nome che il conto è da riferir al contratto rep. n.	Sone delegate Luogo e da	ad operare	d (Luo	nto sono Resident go e indi	e rizzo)		Codi	ice I	Fisca	ale
che la persona o le per Cognome e Nome che il conto è da riferia al contratto rep. n. a tutti i rapporti giurida	Sone delegate Luogo e da	ad operare	d (Luo	nto sono Resident go e indi	e rizzo)		Codi	ice I	Fisca	nle
che la persona o le per Cognome e Nome che il conto è da riferir al contratto rep. n. a tutti i rapporti giuridio	Sone delegate Luogo e da e:del ci che verranne	ad operare	on la Regi	nto sono Resident go e indii	e rizzo)					
che la persona o le per Cognome e Nome che il conto è da riferir al contratto rep. n. a tutti i rapporti giuridi	Luogo e da Luogo e da re:del ci che verranne le sanzioni pei denza dai ben i dati perso	ad operare ta di nascit o instaurati d nali, in caso tefici di cui mali raccol	on la Regi di dichiai agli arti. 7	nto sono Resident go e indi one Pien razioni r 5 c 76 d o tratta	e rizzo)	445/2) ie coi	e di fa 000; n mez	lsiti zi	i ne;	gli al

⁽art. 38 D.P.R./2000)